

COMUNE DI BOVOLONE **PROVINCIA DI VERONA**
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA. CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO DENOMINATO “VERONA SUD”
AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, IN
CONFORMITÀ ALL’ART. 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ED ALLA L.R.
N. 52/2012.

Premesso che

- con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)»” – modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- l'articolo 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10 marzo 2015, sono stati ridefiniti i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Verona;

tutto ciò premesso

vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1117 del 1° luglio 2014, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni,

tra

gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato “VERONA SUD”, così come ridefinito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10/03/2015,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato “VERONA SUD”, convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo:
 - a. eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
 - b. livelli e standards di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;

- c. la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d. il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa;
- e. la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi.

Art. 2 - Enti locali partecipanti

1. In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti enti/comuni:

- comune di Albaredo d'Adige
 - comune di Angiari
 - comune di Arcole
 - comune di Belfiore
 - comune di Bevilacqua
 - comune di Bonavigo
 - comune di Boschi Sant'Anna
 - comune di Bovolone
 - comune di Casaleone
 - comune di Castagnaro
 - comune di Cerea
 - comune di Concamarise
 - comune di Erbè
 - comune di Gazzo Veronese
 - comune di Isola della Scala
 - comune di Isola Rizza
 - comune di Legnago
 - comune di Minerbe
 - comune di Nogara
 - comune di Nogarole Rocca
 - comune di Oppeano
 - comune di Palù
 - comune di Ronco all'Adige
 - comune di Roverchiara
 - comune di Salizzole
 - comune di San Giovanni Lupatoto
 - comune di San Pietro di Morubio
 - comune di Sanguinetto
 - comune di Sorgà
 - comune di Terrazzo
 - comune di Trevenzuolo
 - comune di Vigasio
 - comune di Villa Bartolomea
 - comune di Zevio
 - Unione dei Comuni Adige Guà, quale ente titolare delle relative funzioni trasferite dai comuni di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella, come da deliberazione di recepimento del Consiglio dell'Unione n. 18 del 28/11/2005, esecutiva ai sensi di legge e conformemente anche al parere della Regione Veneto Dipartimento Ambiente di cui alla nota prot. n. 470305 del 6/11/2014.
- di seguito indicati come "enti locali partecipanti".

Art. 3 - Costituzione del consiglio di bacino

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato «Consiglio di bacino VERONA SUD», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. La sede del consiglio di bacino VERONA SUD è individuata con delibera dell'assemblea di bacino. Nelle more di tale individuazione ed in ogni caso fino a diversa previsione, la sede del consiglio di bacino è presso la sede del Comune di Bovolone in 37051 Bovolone (VR) piazza Scipioni n. 1.

3. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.

4. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

5. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

6. Con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d'ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

7. Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite ai consigli di bacino l'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 4 – Durata e scioglimento della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.

2. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita.

Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del consiglio di bacino è il comune di Bovolone.

Art. 6 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al consiglio di bacino sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal consiglio di bacino medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. A seguito della nuova configurazione territoriale del Consiglio di bacino disposta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10/03/2015, in sede di prima applicazione, le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

COMUNE	ABITANTI	QUOTA IN MILLESIMI
Albaredo d'Adige	5.232	21,504
Angiari	2.164	8,894
Arcole	6.144	25,252
Belfiore	3.008	12,363
Bevilacqua	1.787	7,345
Bonavigo	2.024	8,319
Boschi Sant'Anna	1.454	5,976
Bovolone	15.846	65,128

Casaleone	5.939	24,410
Castagnaro	3.930	16,153
Cerea	16.251	66,793
Concamarise	1.078	4,431
Erbè	1.841	7,567
Gazzo Veronese	5.477	22,511
Isola della Scala	11.457	47,089
Isola Rizza	3.255	13,378
Legnago	24.992	102,719
Minerbe	4.667	19,182
Nogara	8.574	35,240
Nogarole Rocca	3.455	14,200
Oppeano	9.427	38,746
Palù	1.284	5,277
Ronco all'Adige	6.179	25,396
Roverchiara	2.740	11,262
Salizzole	3.745	15,392
San Giovanni Lupatoto	24.148	99,250
San Pietro di Morubio	3.024	12,429
Sanguinetto	4.141	17,020
Sorgà	3.112	12,791
Terrazzo	2.290	9,412
Trevenzuolo	2.731	11,225
Vigasio	9.438	38,791
Villa Bartolomea	5.841	24,007
Zevio	14.413	59,239
Unione dei Comuni		
Adige Guà	22.216	91,300
TOTALI	243.304	1000,000

Art. 7 - Organi del consiglio di bacino

1. Sono organi del consiglio di bacino:

- l'assemblea di bacino;
- il comitato di bacino;
- il presidente;
- il direttore.

Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, ed è presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea.

2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea di bacino è determinata ai sensi dell'articolo 6, della presente convenzione.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio di bacino.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea di bacino i seguenti atti fondamentali:

- a. elezione del comitato di bacino;

- b. elezione del presidente scelto tra i componenti l'assemblea;
- c. nomina del direttore;
- d. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
- e. approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- i. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
- j. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
- k. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del consiglio di bacino;
- l. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
- m. individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n. formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

3. L'assemblea di bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il comitato di bacino sia stato eletto.

Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino

1. L'assemblea di bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6, della presente convenzione.
2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere f), g), h) e i), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.
3. Le votazioni dell'assemblea di bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto.
4. Delle sedute dell'assemblea di bacino è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
5. L'assemblea di bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.
6. L'assemblea di bacino convocata nella prima seduta elegge il comitato di bacino ed il presidente del consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.
7. Le procedure per la costituzione dell'assemblea di bacino e la nomina del suo presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva,

con la nomina di un commissario *ad acta*, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma.

Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è composto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, dal presidente dell'assemblea e da sette membri.

2. L'elezione dei membri del comitato di bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. Il comitato di bacino dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, al fine di garantire al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.

4. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente.

5. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato bacino o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste dal comma 2 e dall'articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal consiglio di bacino.

7. L'assemblea di bacino può deliberare la sfiducia del comitato di bacino o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno il 30% degli enti locali partecipanti.

Art. 12 - Attribuzioni del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è l'organo esecutivo del consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino l'adozione degli atti inerenti:

a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;

c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino, nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;

d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e l), comma 2, dell'articolo 9;

e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio.

3. Il comitato di bacino riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea medesima.

Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino

1. Il comitato di bacino è presieduto dal presidente del consiglio di bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato di bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni del comitato di bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le sedute del comitato di bacino non sono pubbliche.

Art. 14 – Presidente del consiglio di bacino

1. Il presidente del consiglio di bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall'assemblea di bacino tra i suoi componenti.

2. L'elezione del presidente del consiglio di bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.

3. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che questo sia stato costituito.

4. Al presidente del consiglio di bacino sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
- b) convoca e presiede l'assemblea di bacino e il comitato di bacino;
- c) vigila sull'applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del consiglio di bacino;
- d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
- e) vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
- f) è membro del comitato di bacino regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il presidente del consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 15 – Direttore del consiglio di bacino

1. Il direttore è nominato dall'assemblea di bacino su proposta del comitato di bacino.

2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del consiglio di bacino e in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del consiglio di bacino;
- b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;
- c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del consiglio di bacino;
- e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;

- f. esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);
- g. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al consiglio di bacino;
- h. propone al comitato di bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.

3. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività.

Art. 16 - Ufficio del consiglio di bacino

1. L'ufficio del consiglio di bacino è istituito, fino a diversa disposizione organizzativa, presso il comune di Bovolone.

2. Nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del consiglio di bacino.

3. A capo dell'ufficio del consiglio di bacino è posto il direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.

4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'articolo 1, comma 1.

5. All'ufficio del consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.

6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), dovrà individuare preventivamente.

7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sarà espletata dal direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.

8. L'ufficio del consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.

9. Ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l'assegnazione al predetto ufficio.

10. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del consiglio di bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'ufficio stesso, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.

REP. n. 3624

AUTENTICAZIONE DI FIRME

in Bovolone presso la sala consiliare della sede municipale, Piazza Scipioni n. 1, addì 1 (uno) del mese di luglio dell'anno 2015 (duemilaquindici), io sottoscritto Dott. Alessandro De Pascali, Segretario Comunale del Comune di Bovolone, domiciliato per la carica presso la medesima sede municipale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 3, comma 5, dello schema di convenzione-tipo allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1117 del 1° luglio 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241 del 1990, attesto che i Signori:

TRENTIN OLIVA, nata a Zevio (VR) il 27/10/1972, cod. fisc. TRNLVO72R67M172E e domiciliata per la carica ove appresso, quale Vice Sindaco del Comune di Albaredo d'Adige, avente sede in 37041 – Piazza Vittorio Emanuele n. 1, Cod Fisc. 00264700238, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 6 del 23/10/2014 ed autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta delega del Sindaco Ruta Giovanni in data 30/06/2015, agli atti;

BONOMO Vincenzo, nato a Angari (VR) il 18/03/1956 cod. fisc. BNMVCN56C18A292D e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Angiari avente sede in 37050 – Piazza Municipio n. 441, Cod Fisc. 82003290234, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 45 del 11/11/2014;

STRAPPARAVA Rita, nata a Verona il 29/11/1962 cod. fisc. STRRTI62S69L7810 è domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, quale Funzionario delegato del Comune di Arcole, avente sede in 37040 – Piazza Marconi n. 1, Cod Fisc. 83002270235, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 53 del 12/11/2014, ed autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta delega prot. com. Arcole n. 8211 del 23/06/2015, agli atti;

PAGANGRISO Davide, nato a Verona il 29/03/1963 cod. fisc. PGNDVD63C29L781X e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Belfiore, avente sede in 37050 – Piazza della Repubblica n. 10, Cod Fisc. 83000210233, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 31 del 18/11/2014;

GIRLANDA Valentino, nato a Montagnana (PD) il 14/02/1959 cod. fisc. GRLVNT59B14F394C e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Bevilacqua, avente sede in 37040, via Roma n. 264, Cod Fisc. 82001750239, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 34 del 27/11/2014;

GOBBI Ermanno, nato a Legnago (VR) il 05/09/1962 cod. fisc. GBBRNN62P05E512S e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del

Comune di Bonavigo, avente sede in 37040 Piazza Aquilina Lugo n. 26, Cod. Fisc. 00663500239, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 33 del 29/11/2014;

PASSARIN Vincenzino, nato a Bevilacqua (VR) il 25/04/1945 Cod. Fisc. PSSVCN45D25A837R e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Boschi Sant'Anna, avente sede in 37040 Piazza Boschi Sant'Anna n. 31, Cod. Fisc. 00686570235 in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 44 del 27/10/2014;

MIRANDOLA Emilietto, nato a Bovolone il MRNMTT52L20B107K e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, quale Sindaco del Comune di Bovolone, avente sede in 37051 Piazza Scipioni n. 1, Cod. Fisc. 00659880231, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 64 del 29/10/2014;

GENNARI Andrea, nato a Nogara (VR) il 11/04/1968 cod. fisc. GNNNDR68D11F918G e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, quale Sindaco del Comune di Casaleone, avente sede in 37052 via Vittorio Veneto n. 61, Cod. Fisc. 00659900237, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 45 del 07/11/2014;

TRIVELLATO Andrea, nato a Legnago (VR) il 08/08/1973 cod. fisc. TRVNDR73M08E512C e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Castagnaro, avente sede in 37043 Via D. Alighieri n. 210, Cod. Fisc. 82005890239, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 51 del 10/10/2014;

MARCONCINI Paolo, nato a Cerea (VR) il 18/04/1960 cod. fisc. MRCPLA60D18C498K e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Cerea, avente sede in 37053 via XXV Aprile n. 52 Cod. Fisc. 00659890230, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 50 del 26/11/2014;

ZULIANI Cristiano, nato a Legnago (VR) il 18/06/1970 cod. fisc. ZLNCST70H18E512I e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Concemarise, avente sede in 37050 via Capitello n. 1 Cod. Fisc. 82002330239, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 39 del 10/11/2014;

MARTINI Nicola, nato a Roncoferraro (MN) il 10/08/1972 cod. fisc. MRTNCL72M10H541L e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Erbè, avente sede in 37060, via Vittorio Emanuele n. 2, Cod. Fisc. 80015770235, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 61 del 11/12/2014;

VECCHINI Andrea, nato a Nogara (VR) il 25/12/1977 cod. fisc. VCCNDR77T25F918X e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Gazzo Veronese avente sede in 37060, via Roma n. 89, Cod. Fisc. 01700550237, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 37 del 10/11/2014;

ARCOLINI Tiziano, nato a Salizzole (VR) il 09/12/1958 cod. fisc. RCLTZN58T09H214D e domiciliato per la carica ove appresso, quale Vice Sindaco delegato, del Comune di Isola della Scala avente sede in 37063 via Vittorio Veneto n. 4, Cod. Fisc. 00457160232, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 87 del 30/10/2014, giusto atto di delega del Sindaco Miozzi Giovanni in data 19/06/2015 prot. n. 8559 agli atti;

PASQUALINI Enrico, nato a Isola Rizza (VR) il 30/01/1959 cod. PSQNRC59A30E358I e domiciliato per la carica ove appresso, quale Vice Sindaco delegato del Comune di Isola Rizza, avente sede in 37050 via G. Marconi n. 187, Cod. Fisc. 00660940230, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 65 del 06/11/2014, giusto atto di delega del Sindaco De Berti Elisa in data 30/06/2015 prot. com. Isola Rizza n. 4.189 agli atti;

- ZERBINATI Gianni, nato a Legnago (VR) il 05/06/1953, cod. fisc. ZRBGNN53H05E512S e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, quale

Funzionario delegato, giusto atto prot. n. 19653 del 22/06/2015, del Comune di Legnago avente sede in 37045 via XX Settembre n. 29, Cod Fisc. 00597030238, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 65 del 23/10/2014, atto di delega agli atti;

GUARISE Carlo, nato a Minerbe (VR) il 03/12/1952 cod. fisc. GRSCRL52T03F218B e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Minerbe, avente sede in 37046 via G. Marconi n. 41 Cod Fisc. 00345850234, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 48 del 26/11/2014;

MIRANDOLA Luciano, nato a Sorgà (VR) il 14/04/1948 cod. fisc. MRNLCN48D14I850V e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Bogara, avente sede in 37054 via Falcone Borsellino n. 16 Cod Fisc. 80009120231, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 50 del 28/10/2014;

TRENTINI Luca, nato a Isola della Scala il 04/03/1966 cod. fisc. TRNLCU66C04E349C e domiciliato per la carica ove appresso, quale Vice Sindaco delegato, del Comune di Nogarole Rocca, avente sede in 37060 via Roma n. 38, Cod Fisc. 00645290230, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 46 del 29/10/2014, giusto atto di delega del Sindaco Tovo Paolo prot. n. 4805 del 29/06/2015 agli atti;

GIARETTA Pietro Luigi, nato a Oppeano (VR) il 08/08/1958 cod. fisc. GRTPRL58M08G080Y e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Oppeano, avente sede in 37050 via Gilberto Altichieri n. 1 Cod Fisc. 80030260238, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 97 del 26/11/2014;

CALOINI Stefania, nata a Verona il 21/11/1972 cod. fisc. CLNSFN72S61L781X e domiciliata per la carica ove appresso, quale Vice Sindaco delegato del Comune di Palù, avente sede in 37050 via Roma n. 29 Cod Fisc. 00689720233, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 38 del 01/12/2014, giusto atto di delega del Sindaco Brigo Gianni in data 29/06/2015 agli atti;

BONINSEGNA Moreno, nato a Soave (VR) il 01/01/1972 cod. fisc. BNNMRN72A01I775B e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Ronco all'Adige, avente sede in 37055 Piazza Roma n. 1 Cod Fisc. 80007680236, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 40 del 26/11/2014;

ISOLANI Loreta, nata a Roverchiara (VR) il 04/11/1958 cod. fisc. SLNLR58S44H606I e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Roverchiara, avente sede in 37050 via Vittorio Veneto n. 7 Cod Fisc. 82002370235, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 44 del 28/11/2014;

CORRA' Mirko, nato a Isola della Scala (VR) il 12/07/1968 cod. fisc. CRRMRK68L12E349Z e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Salizzole, avente sede in 37056 Piazza Castello n. 1 Cod Fisc. 00709050231, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2014;

VANTINI Federico nato a Verona il 01/07/1978 e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di San Giovanni Lupatoto, avente sede in 37057 Via Roma n. 18 Cod Fisc. 00360350235, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 2 del 09/04/2015;

MALASPINA Giorgio, nato a Villa Bartolomea (VR) il 26/04/1962 cod. fisc. MLSGRG62D26L912K e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di S. Pietro di Morubio, avente sede in 37050 via Motta n. 2 Cod Fisc. 82002650230, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 44 del 24/11/2014;

BRAGA Alessandro, nato a Legnago (VR) il 01/02/1973 cod. fisc. BRGLSN73B01E512H e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del

Comune di Sanguinetto, avente sede in 37058 Via Interno Castello n. 2, Cod Fisc. 00661100230, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 65 del 29/11/2014;

SGRENZAROLI Mario, nato a Sorgà (VR) il 22/11/1962 cod. fisc. SGRMRA62S22I850L e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Sorgà, avente sede in 37060 Piazza Gen. Murari Brà n. 1 Cod Fisc. 00664730231, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 47 del 12/11/2014;

ZAMBONI Simone, nato a Montagnana (PD) il 16/05/1974 cod. fisc. ZBBSMN74E20F394R e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Terrazzo, avente sede in 37040 Piazzale della Vittoria, Cod Fisc. 82001090230, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 49 del 27/10/2014;

GAZZANI Roberto, nato a Isola della Scala (VR) il 07/07/1980 cod. fisc. GZZRRT80L07E349B e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Trenzuelo, avente sede in 37060 Via Roma n. 5 Cod Fisc. 80015530233, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 43 del 10/11/2014;

TOSI Eddi, nato a Isola della Scala (VR) il 24/05/1971 cod. fisc. TSODDE71E24E349B e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Vigasio, avente sede in 37068 Via Italo Montemezzi n. 17 Cod Fisc. 80014290235, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 32 del 29/11/2014;

BERSAN Luca, nato a Villa Bartolomea (VR) il 18/04/1968 cod. fisc. BRSLCU68D18L912X e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Villa Bartolomea avente sede in 37049 Corso Fraccaroli n. 70 Cod Fisc. 82000850238, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 40 del 11/11/2014;

RUZZA Diego, nato a Cologna Veneta (VR) il 04/08/1973 cod. fisc. RZZDGI73M04C890E e domiciliato per la carica ove appresso, quale Sindaco del Comune di Zevio, avente sede in 37059 Via Ponte Perez n. 2 Cod Fisc. 00660750233, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 8. del 26/02/2015;

- MARZOTTO Stefano, nato a Cologna Veneta (VR) il 21/04/1969, cod. fisc. MRZSFN69D21C890K, domiciliato per la carica ove appresso, quale Assessore dell'Unione dei Comuni Adige Guà, avente sede in 37044 Cologna Veneta, via Rinascimento n. 29 Cod Fisc. 91010090230, quale ente titolare delle relative funzioni a seguito di trasferimento delle stesse da parte dei Comuni di Cologna Veneta, Pressana, Rovereto di Guà, Veronella e Zimella, in attuazione della delibera del Consiglio dell'Unione n. 19 del 25/11/2014, quale Assessore delegato alla sottoscrizione del presente atto, giusta delega prot. n. 3923 del 22/06/2015 da parte del Presidente dell'Unione Comuni Adige Guà, agli atti;

della cui identità personale io Segretario sono certo, hanno apposto in segno di accettazione, alla mia presenza e vista, la propria firma elettronica, la validità del cui certificato elettronico utilizzato, valido e non revocato, è stata da me Segretario verificata, sull'atto che precede, da me riconosciuto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, e che, in accordo con i sottoscrittori, non è stato ai medesimi letto.

Le firme apposte dai sottoscrittori presenti vengono quindi autenticate dal sottoscritto Segretario comunale con firma digitale ai sensi dell'art. 52-bis della Legge n. 89/1913 e dell'art. 25 del Decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
De Pascali dott. Alessandro

